



MOVimento Spontaneo d'Autotutela InterCOMunale

30 Agosto 2009

**Al Presidente del Consiglio Comunale,
ai Consiglieri Comunali di**

GIBELLINA

Egregio consigliere comunale,

nei prossimi giorni il Consiglio comunale del nostro Comune si troverà a deliberare in merito alla Tariffa d'Igiene Ambientale in relazione all'anno d'imposta 2009, così come da proposta avanzata dalla società Belice ambiente Spa.

Alla luce dell'evoluzione legislativa in materia di rifiuti (TARSU/ Tariffa d'igiene ambientale/Tariffa integrata ambientale) il Comitato MOSAICO ribadisce i principi giuridici attualmente vigenti:

- la Tariffa d'igiene ambientale (T.I.A. di cui al D.l. 22/1997) relativa agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 illegittimamente determinata dalla Belice Ambiente Spa non è applicabile ai cittadini del nostro Comune in quanto il Consiglio Comunale, per gli anni in questione, non ha mai disciplinato e determinato la propria Tariffa d'Igiene Ambientale;
- per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dunque, vige la TARSU e, in base alla legge 296/06, sussiste tuttora il divieto di effettuare il passaggio dalla TARSU alla T.I.A.;
- la nuova "Tariffa integrata ambientale" prevista dal D.lgs 152/2006 non può essere applicata prima del 31.12.2009 come previsto dal D.L. n. 78/09 in mancanza del Regolamento attuativo del D.lgs 152/2006;
- nel **nostro Comune si applica**, ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 6400/06, per proroga tacita, la **TARSU 2004** quale ultima determinazione valida adottata dal Consiglio Comunale negli anni precedenti.

I suddetti principi sono esplicitati dalla normativa di riferimento di seguito esposta.

La Tariffa d'igiene ambientale non è mai entrata in vigore.

Dal combinato disposto dell'art. 117 Costituzione e dell'art. 49.8 D.lgs n. 22/97 discende che la materia dei rifiuti è di competenza esclusiva dello Stato che con propria legge statuisce la titolarità

della competenza a determinare la tariffa in capo al Consiglio comunale. Come disposto del DPR n. 158/1999 e dell'art. 42. lett. f, D.lgs. n. 267/00, sono i Consigli comunali (e non la società d'Ambito) a determinare la tariffa di riferimento (art. 2 DPR 158/99), ad approvare il piano finanziario (art. 8) e a deliberare, ex art. 49.8 del Dlgs n. 22/97, la TIA. La determinazione della tariffa di riferimento costituisce il regolamento generale del tributo. Nel caso di specie, il nostro Comune non ha mai disciplinato i criteri generali della tariffa di riferimento né approvato il piano finanziario.

Il nostro Consiglio Comunale per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008;
non ha approvato i Piani finanziari della Belice Ambiente Spa; **non ha disciplinato** i criteri generali della tariffa di riferimento TIA come previsto dal D.P.R. 158/99. Conseguentemente, in mancanza di tali atti prodromici, **non si può applicare la TIA.**

E' fatto divieto di passaggio da TARSU a T.I.A (legge 296/06).

In base al comma 184 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 (legge 296/06) come modificato dall'art. 5 co. 1 lettera a) del D.L. n. 208/2008, per il 2007, 2008 e 2009 vige il **divieto di passaggio da TARSU a T.I.A (Tariffa d'igiene ambientale di cui al d.l. 22/1997)** per quei Comuni che ancora non hanno deliberato tale passaggio, nelle more della completa attuazione del "Codice ambientale" introdotto col Dlgs n. 152/2006. A conferma di quanto suddetto, è intervenuta la nota 19/03/2007, n. 3838/DPF/UFF (ministero Economia), nella quale si precisa che la disposizione di cui al comma 184, lett. a), all'esame "*...ha carattere tassativo e non può, dunque, essere derogata*".

La nuova "Tariffa integrata ambientale" non è ancora in vigore.

Ai sensi dell'art. 5.2 quater della L. 13/2009, come modificata dal Dl n. 78/09 art. 23.2 (che recita: "All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»), "*Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti*".

Da cui discende che i **Comuni NON possono** prima del 31/12/2009 approvare autonomamente la Tariffa integrata ambientale introdotta dall'art. 238 del D.lgs 152/2006.

La *ratio* di tale disposizione legislativa è di evitare che un eventuale Regolamento T.I.A comunale che intervenga prima del 31.12.2009 (termine entro il quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare deve emanare i regolamenti attuativi del D.lgs 152/2006) si ponga in contrasto con le disposizioni nazionali.

Considerazioni sulle tariffe A.T.O TP2 degli anni 2005/2006/2007/2008

Anche il procedimento di calcolo applicato dalla Belice Ambiente Spa per la T.I.A in relazione agli anni precedenti si pone in contrasto con le disposizioni di legge (D.L. 158/99).

Infatti, l'art. 49 del Decreto Ronchi istituisce, sopprimendo la precedente tassa, una tariffa a copertura dei "costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti" (art.49, comma 2) ed invita il

ministero ad elaborare un criterio per la determinazione della tariffa. Tale criterio è contenuto nel Regolamento emanato col DPR 158/99.

Il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, con l'ordinanza commissariale dell'8/8/03 pubblicata in GURS parte I n.39 il 5/9/03 emanava il regolamento tipo per la determinazione della tariffa d'ambito. In pratica, l'ordinanza commissariale dava la possibilità alle Società d'Ambito di applicare il metodo normalizzato introdotto col DPR 158/99 che viene perciò recepito ed ivi allegato col numero 1 o, alternativamente, by-passarlo in presenza di carenze del sistema informativo, in favore di un metodo provvisorio contenuto nell'allegato 2 alla stessa;

Con la delibera del 30.9.2005 la Società Belice Ambiente sceglieva il metodo provvisorio di cui all'ordinanza 8/8/03 con alcuni articoli dell'allegato 0 abrogati, in forza del successivo art. 3.4; la tariffa è in vigore *a pieno regime* cioè, **saltato a pie' pari il periodo transitorio** previsto dal DPR 158/99 ed auspicato dalla Circolare Commissariale 11 gennaio 2006, si attua già dal 2005, primo anno di tariffazione, la copertura totale dei costi di gestione. In siffatto modo si chiede ai cittadini la totale copertura dei costi applicando, però, una tariffa d'ambito provvisoria a causa di carenze nei dati di partenza;

Con la medesima delibera del 30.9.2005 della Società Belice Ambiente SpA, in spregio al metodo provvisorio regionale precedentemente adottato (all. 2 ordinanza commissariale 8.8.03), venivano invece estrapolati i valori dal piano finanziario di previsione presentato dalla Società, come suggerisce invece il 158/99 richiamato dall'allegato 0, art.5 dell'ordinanza commissariale, in una **commistione di cifre e di metodi non prevista dalla disposizione legislativa DPR 158/99 né dall'ordinanza commissariale dell'8/8/03.**

La stessa ripartizione tra costi fissi e variabili adottata dal Piano finanziario della Belice Ambiente SpA è difforme rispetto all'indicazione riportata all'art 3, dell'allegato 1 al DPR 158/99. La conseguenza di ciò è un appesantimento della parte fissa della tariffa, che finisce col danneggiare sia i cittadini possessori di unità immobiliari di grande estensione sia le utenze *virtuose* quelle cioè che, facendo largo uso di differenziazione e compostaggio dei rifiuti, accedono agli sgravi premio eventuali;

L'articolazione tariffaria prevista dalla Belice Ambiente SpA prevede che **i costi di amministrazione della Società vengono spalmati in maniera indifferenziata tra tutti gli 11 Comuni** facenti parte dell'ATO, in contrasto con il principio della differenziazione delle tariffe previsto dall'art. 49 comma 6 del d. lgs. 22/97 e dall'art. 4 del DPR 158/99; in questo modo si arreca un ulteriore appesantimento nell'esborso che viene richiesto ai contribuenti, in maniera particolare in quelle piccole realtà che posseggono irrisorie percentuali del pacchetto azionario della Società in parola;

- La tariffa deve essere "differenziata" (D.L. 22/1997)

Ai sensi dell'art. 49 comma 6 del d.l. 22/97 la tariffa di igiene ambientale (TIA) va determinata per **fasce d'utenza e territoriali**. Il dettato legislativo si pone come strumento di tutela non solo delle fasce meno abbienti, ma anche delle comunità nelle quali viene svolto un servizio con costi inferiori rispetto a quelli delle città più grandi.

Nel caso di specie, l'ATO TP 2 è costituito da cittadine come Gibellina, Santa Ninfa, Salemi, Vita, Poggioreale, Salaparuta, Partanna, che in ragione della loro estensione, delle popolazioni e delle esigenze abbisognano di un servizio il cui costo è certamente notevolmente inferiore rispetto a quello di città più grandi. Se i principi ispiratori del Decreto Rochi sono efficienza, efficacia ed economicità della gestione, questi criteri non possono e non debbono valere solamente rispetto al costo complessivo di gestione ma vanno rapportati alle **esigenze delle singole comunità**.

Tali esigenze di tutela trovano maggiore riscontro e valore in una situazione di monopolio in cui il contribuente non sceglie né la controparte né le condizioni contrattuali.

Nel caso di specie, l'ATO TP 2 in violazione dei suddetti principi ha applicato finora una tariffa unica per tutti i Comuni destinatari del servizio, con aumenti considerevoli dei corrispettivi richiesti agli utenti: si ricordi qui il principio informatore del “chi inquina paga” dell'attuale impianto normativo comunitario (direttive CE/ 91/156, CE/91/689 e CE/94/62), fino ad arrivare “all'abbattimento dell'addebito in bolletta” previsto dall'art. 7.1 del DPR 158/99 e dalla stessa ordinanza commissariale dell'8/8/2003 al par. "Il calcolo dell'aliquota di contribuzione media".

La Società Belice Ambiente nei Comuni compresi nell'ATO TP 2 ha applicato una tariffa unica in violazione dell'art. 49.6 del Decreto Ronchi che statuisce la determinazione di una tariffa per fasce d'utenza e territoriali oltre che in violazione del DPR 158/99 art 7.1. Il principio della tariffa unica mal si concilia con gli incentivi previsti dalla legislazione vigente per le **utenze virtuose**, quelle, cioè, che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti.

Ritenuto quanto sopra, il mancato accoglimento dei superiori principi potrebbe aggravare il disagio sociale e determinare il contenzioso.

Nel lungo periodo, infatti, la scelta del Consiglio comunale di continuare a seguire gli indirizzi indicati dalla Belice Ambiente SpA potrebbe comportare un aggravamento delle condizioni economiche delle singole famiglie, oltre ad un contenzioso originato dal contrasto delle delibere comunali con i principi di legge nazionali.

Con osservanza,

il Comitato MOSAICO – MOvimento Spontaneo d'Autotutela InterCOMunale,